



Regolamento per lo svolgimento delle prove di profitto riservate a studenti con gravissime infermità impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio

(emanato con Decreto Rettorale prot. n. 2361 del 9 febbraio 2018)

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento definisce i limiti e le modalità per lo svolgimento delle prove di verifica del profitto, che non prevedano la presenza fisica dello studente negli edifici universitari, di seguito indicate come modalità a distanza.

Articolo 2 Destinatari

Lo svolgimento delle prove di profitto in modalità a distanza, nei limiti definiti nella presente delibera, è riservato agli studenti universitari regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di qualunque ordinamento dell'Università di Camerino, che risultino:

- ✓ residenti e domiciliati nel territorio italiano;
- ✓ aventi disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 e invalidità con percentuale pari o superiore al 75%, affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e/o che possa provocare danni gravi alla salute, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto sanitario;
- ✓ aventi disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 e invalidità con percentuale pari o superiore al 75% affetti da gravissime infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Gli studenti che si trovino nelle suddette condizioni possono presentare apposita richiesta, secondo le modalità previste dall'articolo 7, nella quale dovrà essere indicata l'attività formativa per la quale si richiede lo svolgimento della verifica in modalità a distanza ed alla quale vanno allegati:

- ✓ autocertificazione di residenza e di domicilio (solo se quest'ultimo è diverso dalla residenza);
- ✓ certificato di cui alla L.104/1992 in corso di validità che attesti la condizione di handicap in situazione di gravità;
- ✓ certificato di invalidità con percentuale pari o superiore al 75% in corso di validità;
- ✓ certificato di un medico del Servizio Sanitario Nazionale specializzato in un settore collegato alla/e patologia/e dello studente con disabilità che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità e che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile e/o che possa provocare danni gravi alla salute, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto sanitario, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato deve essere redatto in una data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della presentazione della domanda.

Articolo 3 Modalità ammissibili



Le modalità ammissibili con cui le prove di verifica del profitto in modalità a distanza possono essere svolte, sono le seguenti:

- ✓ esame orale svolto nella dimora abituale dello studente alla presenza della commissione di esame;
- ✓ esame orale svolto tramite una videochiamata alla presenza di un Garante nella sede in cui lo studente svolge la prova;
- ✓ esame scritto, svolto alla presenza di un Garante nella sede in cui lo studente svolge la prova.

La scelta tra le modalità d'esame sopraindicate spetta, con specifico provvedimento motivato, al Consiglio della Scuola di Ateneo presso la quale è attivato il Corso di Studi a cui lo studente è iscritto, d'intesa con il Servizio Accoglienza Disabili e DSA.

In tale provvedimento la Scuola deve specificare:

- ✓ le modalità scelte per lo svolgimento della prova;
- ✓ le modalità con le quali saranno garantite la privacy dello studente e la trasparenza della prova, comunicandole tempestivamente agli uffici Segreteria Studenti e Servizio Accoglienza Studenti Disabili e DSA;
- ✓ il nominativo del Garante selezionato, ove previsto dalla modalità scelta;
- ✓ la sede presso la quale si svolgerà la prova di verifica.

Articolo 4 Garante

Il Garante è colui che durante lo svolgimento della verifica del profitto in modalità a distanza deve:

- ✓ predisporre la postazione tecnologica necessaria allo svolgimento della prova e verificarne la funzionalità;
- ✓ verificare l'identità dello studente;
- ✓ verificare la congruità dell'esame rispetto alle modalità indicate dalla Scuola;
- ✓ essere presente per tutta la durata dell'esame;
- ✓ nel caso di esame scritto, ricevere all'inizio della prova il testo da sottoporre allo studente e consegnare l'elaborato originale alla commissione d'esame per la successiva correzione;
- ✓ predisporre un verbale che dovrà essere controfirmato dallo studente.

Il Garante è di norma un dipendente dell'Ateneo, docente o non docente, incaricato dalla Scuola di Ateneo presso la quale è attivato il Corso di Studi a cui lo studente è iscritto. Eccezionalmente la funzione di Garante può essere attribuita a persona esterna all'Università, con atto motivato della Scuola, sentito il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e DSA.

Articolo 5 Esami ammissibili

A seguito della richiesta presentata dallo studente secondo le modalità previste dall'articolo 2, la Scuola di Ateneo, con apposito provvedimento motivato, indica eventuali incompatibilità della modalità a distanza con l'attività formativa per la quale tali modalità sono state richieste (ad esempio prove di laboratorio).

Articolo 6 Aspetti logistici (luoghi, orari e tecnologie)

Le prove di verifica con modalità a distanza possono essere svolte in corrispondenza di appelli già previsti nel calendario definito dal docente nella procedura Esse3 o in date appositamente concordate con lo studente richiedente ed inserite nella procedura Esse3 in forma riservata al docente. La data, che in ogni caso non potrà essere fissata in giorni festivi o prefestivi, in corrispondenza di vacanze accademiche, in coincidenza con la festa del patrono della sede



UNICAM del Corso di Laurea a cui lo studente è iscritto o con la festa del patrono del Comune in cui verrà svolto l'esame, dovrà essere comunicata tempestivamente alle Segreterie Studenti. La verifica potrà essere svolta nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 17,30.

Articolo 7 Modalità di richiesta del servizio

Il servizio va richiesto entro il 20 settembre di ogni anno per gli esami da sostenere nel periodo compreso tra il mese di novembre dello stesso anno ed il mese di aprile dell'anno successivo, ed entro il 10 gennaio di ogni anno per esami da sostenere nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il mese di ottobre dello stesso anno. La richiesta va inviata al Consiglio della Scuola o tramite mail indirizzata al Direttore della Scuola o tramite raccomandata AR (farà fede la data dell'ufficio postale accettante), indicando:

- ✓ la materia d'esame per cui si fa richiesta;
- ✓ quali sono le difficoltà legate alla disabilità che si hanno rispetto alla forma standard dell'esame;
- ✓ la sessione d'esame a cui si intende partecipare.

A tale richiesta va allegata la documentazione medica indicata all'art. 2 e una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, datata e firmata.

Lo studente che, dopo l'accettazione della richiesta di esame a distanza debba rinunciare a svolgere la prova di verifica, deve darne tempestiva e motivata comunicazione via mail e/o telefonicamente alla segreteria della Scuola e al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e DSA.

Articolo 8 Erogazione del servizio

Lo studente che abbia presentato apposita richiesta di esame a distanza riceverà una risposta ufficiale da parte del Consiglio della Scuola entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Si precisa che ogni Scuola valuterà tutte le domande pervenute ed erogherà il servizio di esame a distanza nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili dell'Ateneo.